

**COMUNE di FAGGIANO**

**(Provincia di Taranto)**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI  
FISCALI**

**(Approvato con delibera di consiglio comunale n. 04 del 31/01/2017)**

# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI**

**Art. 1 Scopo del regolamento**

**Art. 2 Soggetti interessati**

**Art. 3 Oggetto del regolamento**

## **TITOLO II DEFINIZIONE DELLE ENTRATE E DEI PERIODI PREGRESSI**

**Art. 4 Tipologie di entrate e periodi d'imposta oggetto della sanatoria**

**Art. 5 Contribuenti ammessi**

**Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi**

**Art. 7 Definizione agevolata delle liti pendenti**

**Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute**

**Art. 9 Rateizzazione somme da corrispondere**

**Art. 10 Rigetto dell'istanza**

## **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 11 Pubblicità**

**Art. 12 Norme finali**

**Art. 13 Entrata in vigore**

## TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

### Art.1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca le disposizioni della definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 pubblicata in G.U. n. 282 del 02/12/2016 ed entrata in vigore dal 3 dicembre 2016.
2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate, anche tributarie, si dispongono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dall'ente stesso e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### Art. 2 Soggetti interessati

Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali siano stati notificati entro il **31/12/2016** i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi e che:

- a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il **30/04/2017**;
- b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

### Art. 3 Oggetto del regolamento

1. Per la definizione agevolata delle Entrate non riscosse, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.
2. I debitori estinguono il debito, senza dunque corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'Ente, per il tramite del concessionario, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.

5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
6. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
  - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali;
7. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

## **TITOLO II DEFINIZIONE DELLE ENTRATE E DEI PERIODI PREGRESSI**

### **Art. 4 Tipologie di entrate e periodi d'imposta oggetto della sanatoria**

1. E' ammessa la definizione agevolata di ***tutte le entrate, anche tributarie*** non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento ***notificati negli anni dal 2000 al 2016***.

### **Art. 5 Contribuenti ammessi**

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 2, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

### **Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi**

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune o direttamente al concessionario, a pena di decadenza entro e non oltre il **30/04/2017** mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
2. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
3. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

### **Art. 7 Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

#### **Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute**

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- versamento in unica soluzione entro la data del **30 novembre 2017**;
- versamento rateale, secondo quanto stabilito al successivo art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 9 Rateizzazione somme da corrispondere**

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 6 comma 1.
2. L'Ente o il concessionario comunica entro il **30/06/2017** l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata nonché l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse per coloro che hanno fatto richiesta di rateazione;
3. Le somme dovute potranno essere rateizzate fino a 15 rate mensili con scadenza fissata all'ultimo giorno del mese a partire dal 31 luglio 2017 e fino al 30 settembre 2018;
4. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su conti correnti postali indicati nella comunicazione di cui al punto 2);
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

#### **Art. 10 Rigetto dell'istanza**

Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 11 Pubblicità**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale;
2. Entro 30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diventa esecutiva, si provvederà all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

### **Art. 12 Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Art. 13 Entrata in Vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet entro 30 giorni dalla sua adozione.